

# Una pregevole pubblicazione sui problemi delle minoranze linguistiche e religiose

Autor(en): **Bongulielmi, Reto**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **40 (1971)**

Heft 4

PDF erstellt am: **28.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-31266>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Una pregevole pubblicazione sui problemi delle minoranze linguistiche e religiose

Quest'estate per conto della facoltà di diritto della università di Zurigo è stata pubblicata una tesi presentata da Peter Schäppi dal titolo « La protezione delle minoranze linguistiche e religiose nel diritto federale e cantonale. Il problema della protezione delle minoranze<sup>1)</sup> ». È bastata la lettura del titolo per sollecitare il nostro interesse alla pubblicazione. La problematica presentata in questo lavoro tange in più punti le rivendicazioni della Pro Grigioni Italiano, per cui si è ritenuto opportuno pubblicare alcune brevi note di commento. La necessità di una maggior protezione della minoranza linguistica grigionitaliana non ha mai perso d'attualità per la PGI. Il lavoro dello Schäppi conforta nuovamente la necessità costante, per le minoranze, di compiere ogni sforzo per mantenersi omogenee linguisticamente e culturalmente al fine di poter imprimere maggior peso nelle rivendicazioni verso la maggioranza.

Con atteggiamento campanilistico, che si vorrà comprendere, rivolgiamo la nostra attenzione alle pagine dedicate alla minoranza di lingua italiana del Grigione limitandoci al problema linguistico, tralasciando quello religioso.

La ricca elencazione bibliografica, l'indice analitico e alcune cartine, unitamente a diverse indicative tabelle di statistica, rendono la pubblicazione interessante anche a chi vuol limitarsi a conoscere i problemi di determinate minoranze. Qui nasce l'obbligo di complimentarsi con l'autore per aver elencato i non pochi problemi delle minoranze linguistiche e religiose. Nel precipuo caso della minoranza linguistica grigionitaliana sarebbe stato auspicabile una più pertinente presentazione dei problemi.

In più punti le informazioni che l'autore ha raccolto presso la Cancelleria di Stato necessitano di aggiunte e precisazioni. Particolari che non sfuggono al lettore membro della minoranza. Ciò malgrado il valore del lavoro, nel suo complesso, rimane intatto e costituisce un pregevole apporto alla conoscenza del tema scelto.

A noi è piaciuto il capitolo dedicato alla libertà della lingua dove l'autore cerca di ridurre a un denominatore comune le varie opinioni espresse al

---

1) Schäppi, Peter, Der Schutz sprachlicher und konfessioneller Minderheiten im Recht von Bund und Kantonen. Das Problem des Minderheitenschutzes; Zürich 1971.

riguardo da alcuni giuristi svizzeri, tra cui citeremo il Prof. Zaccaria Giacometti e il Prof. Mario Pedrazzini. Il defunto giurista grigionitaliano<sup>2)</sup> ha sempre sostenuto che ad ognuno è garantito il diritto di liberamente servirsi della propria lingua materna, considerando questo diritto come una conseguenza della libertà della lingua, sancito, sia pure in modo tacito, dalla costituzione federale.

Pedrazzini,<sup>3)</sup> invece, è di altro parere sostenendo che di regola vale il principio territoriale e solo in via di deroga si può ricorrere alla libertà della lingua. Va però aggiunto che il principio territoriale, secondo cui l'uso di una determinata lingua è delimitato da una regione, non viene interpretato in modo restrittivo e, almeno nei rapporti con l'ente pubblico, il territorio entro cui esiste la possibilità di esprimersi nelle quattro lingue nazionali dovrebbe venir delimitato dai confini della Confederazione.

L'omogeneità linguistica di una regione costituisce un elemento di prim'ordine nella salvaguardia dei diritti di una minoranza in particolare per quel che attiene i rapporti con gli enti pubblici cantonali.

A sua volta i singoli Cantoni dovrebbero garantire le proprie caratteristiche vigilando soprattutto a che l'omogeneità linguistica non venga meno mediante appropriate disposizioni, ad esempio, nel campo dell'insegnamento, oppure come nel Cantone Ticino con la «legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico». L'art. 5 di questa legge del 1954 (modificata nel 1966) recita: «le insegne... devono essere redatte in lingua italiana.»

«Alle insegne potrà essere aggiunta, in caratteri non superiori a quelli del testo, nè più appariscenti, la traduzione in una o più lingue nazionali o straniere, presentata in guisa che manifesti sempre il carattere di traduzione.»

Al proposito vale la pena citare la sentenza del Tribunale federale in materia di libertà della lingua dove si precisa come «essa è sottoposta alla riserva dell'art. 116 della Costituzione federale. Le misure fondate su questo testo costituzionale che i cantoni prendono per salvaguardare i quattro territori linguistici tradizionali della Svizzera, devono rispettare il principio della proporzionalità; esse abbisognano di una base legale.»<sup>4)</sup>

La conclusione, forse un po' semplicistica, che si deduce dai criteri accennati e dalla citazione della sentenza del Tribunale federale è che la libertà della lingua è garantita in modo indiscusso dal diritto federale non scritto; essa è però condizionata dalle disposizioni cantonali tendenti in pratica a garantire le loro caratteristiche culturali e linguistiche territoriali.

Lasciamo questo intreccio di teorie che è servito per precisare l'angolo visuale dal quale non pochi sono soliti guardare l'orizzonte dei problemi della minoranza, ignorando come talvolta, particolarmente i problemi linguistici, rimangono postulati giustificati, ma agli effetti pratici non attuabili.

2) Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht pag. 393 e ss.

3) Pedrazzini Mario, la lingua italiana nel diritto federale svizzero, Diss. Zurigo 1952.

4) RU 91 I 481

Le difficoltà riscontrate dalla attuazione dei diritti della minoranza, riconosciuti e dalla prassi e dalla dottrina, avrebbero meritato maggior attenzione nella pubblicazione dello Schäppi. Egli ha preferito limitarsi alle informazioni fornite dagli uffici dell'amministrazione cantonale, di cui alcuni sono noti per l'esigua preoccupazione di corrispondere in lingua italiana con i cittadini domiciliati nel Grigioni Italiano. A tale proposito avremmo visto volentieri anche un accenno al commento pubblicato da Giovanni Schucany<sup>5)</sup> in merito ad una sentenza relativa allo status giuridico della lingua italiana e romancia nel Canton Grigione.

A giusta ragione l'autore afferma che la scuola assume un'importanza fondamentale nella lotta per l'esistenza di una lingua. Non condividiamo invece l'opinione che ritiene la posizione della lingua italiana sana alla pari di quella tedesca con due sole eccezioni: la mancanza di una scuola media nel Grigioni Italiano e il fatto che gli allievi delle nostre valli desiderosi di conseguire una maturità devono lasciare il paese ancora molto giovani per recarsi a Coira.

Basterà la constatazione che il tedesco è la lingua d'insegnamento alla Scuola Cantonale per smentire l'affermazione di Schäppi. Le lezioni impartite in lingua italiana alla Scuola Magistrale non bastano per parificare l'omogeneità della lingua italiana a quella tedesca. In tema di protezione di una minoranza linguistica, il lettore grigionitaliano avrebbe atteso dal giurista una più pertinente inchiesta, proprio perché la scuola resta

uno tra i mezzi più efficienti di cui dispone l'ente pubblico per salvaguardare le caratteristiche linguistiche del proprio territorio.

Con queste brevi note non si è certo preteso di voler accennare a tutti i problemi affrontati dallo Schäppi nella sua pubblicazione. Oltre a voler consigliare la lettura del libro, si è voluto correggere la presentazione della minoranza linguistica grigionitaliana quasi priva di problemi, tentando solo di additare come la protezione della nostra minoranza presenta aspetti vari che non possono venir riassunti in succinte informazioni impartite dall'ente pubblico. Nessun commento, invece, per non aver esaminato i differenti aspetti dell'omogeneità linguistica della valle di Poschiavo, di Bregaglia e del Moesano dovuti, tra altro, ad un differente sviluppo storico ed economico, alla differente assimilazione di gente proveniente da altre culture, perché tra queste differenze va pur rilevata, con i suoi motivi comuni, quella unità culturale, la cui difesa è da portare avanti senza reticenze, soprattutto su piano cantonale.

---

5) Giovanni Schucany: Bemerkungen zu einem Urteil betreffend die Rechtstellung der italienischen und rätoromanischen Sprache im Kanton Graubünden; in «Zeitschrift für Schweizerisches Recht» Neue Folge, Band 75/371.

Vedasi inoltre Zandralli: Sentenze in lingua italiana... su richiesta? nei Quaderni XIX, 4.